



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

ROMA

Roma, 31 Maggio 1916.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è un Istituto di Stato creato dalla legge 4 Aprile 1912 n.° 305, con sede in Roma. Le polizze di assicurazione da esso emesse, oltre che dalle riserve matematiche e dalle altre riserve dell'Istituto, sono garantite dal Tesoro dello Stato.

UFFICIO ATTUARIALE

Circolare N. 15.

Spett. Agenzia Generale,

Facendo seguito alla Circolare 26 Maggio corrente, n. 70, di questa Direzione Generale - Ufficio III -, mi è grato di portare a conoscenza dei Sigg. Agenti Generali le nuove importanti deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nella sua seduta del 29 corrente, ha preso in merito alla copertura del rischio di guerra. Tali deliberazioni fanno parte dei provvedimenti che l'Amministrazione sta studiando nell'intento di agevolare l'opera dei suoi collaboratori nel campo della produzione.

Già il Consiglio di Amministrazione, in sede di interpretazione del secondo comma dell'art. 15 delle condizioni generali della polizza dell'Istituto, aveva adottato criteri di massima che non potevano non esercitare una benefica influenza sulla raccolta di nuovi affari, mentre concedevano vantaggi indubbiamente notevoli agli assicurati: i nuovi provvedimenti integrano ora quelle prime disposizioni, e ne rafforzano l'efficacia.

Mantenuta ferma la misura ed il carattere annuo del so-

prapremio, confermate le condizioni contenute nelle Circolari precedenti in quanto non siano modificate dalle disposizioni di cui è oggetto la presente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che, con effetto dal 1° Giugno prossimo, siano apportate le seguenti modificazioni alle norme che regolano la copertura del rischio di guerra:

a) Il limite massimo per la copertura del rischio di guerra è elevato sino a L. 50.000 di capitale assicurato, per tutte indistintamente le categorie di militari.

b) Il termine di 30 giorni dalla chiamata individuale o collettiva per la presentazione delle domande di copertura, è abolito, e conseguentemente è data la facoltà a tutti i militari che non si trovino sul territorio delle operazioni di domandare ed ottenere in qualsiasi tempo la copertura del rischio di guerra.

Per i militari che all'atto della richiesta di assicurazione si trovino sul territorio delle operazioni la copertura potrà essere concessa in quanto non siano decorsi 10 giorni dalla data della loro destinazione sul territorio medesimo.

c) Ai militari appartenenti alla milizia territoriale è concessa gratuitamente, dietro loro domanda e con apposito allegato, la copertura del rischio di guerra nei limiti di capitale assicurato di cui alla lettera a).

L'importanza di queste deliberazioni, ispirate ad alto senso di patriottismo oltre che all'interesse della Previdenza, è così palese che non occorre che io aggiunga speciali illustrazioni per chiarirne la portata.



Di tali concessioni potranno giovare sia gli assicurati presso Compagnie che hanno ceduto il portafoglio all'Istituto, sia i già assicurati con polizze dell'Istituto, sia infine coloro che si assicureranno con nuove polizze; ed io nutro piena fiducia che i Sigg. Agenti Generali, persuasi del nobile fine cui tende il loro lavoro, con l'abilità professionale che li distingue, facendo propaganda intensa nelle classi alle quali i descritti provvedimenti possono riuscire di maggiore utilità, renderanno sempre più fattiva l'opera loro e meriteranno così il plauso del Paese e la riconoscenza dell'Amministrazione dell'Istituto.

In relazione agli allegati emessi a tutto il mese di Maggio 1915, essendo scaduta la garanzia del rischio di guerra a mezzo di essi accordata, i Sigg. Agenti cureranno l'incasso della seconda annualità di soprapremio con le quietanze che questa Direzione Generale rimetterà alle Agenzie di mese in mese e via via che giungano le scadenze.

Tali quietanze costituiranno la prova dell'avvenuto pagamento della seconda annualità di soprapremio, nonché la conferma della copertura del rischio di guerra per il secondo anno.

L'incasso dovrà effettuarsi entro cinque giorni dal giorno della spedizione delle quietanze alle Agenzie Generali, e ne sarà data comunicazione telegrafica a questa Direzione Generale (Ufficio VII). Trascorsi i suindicati termini le quietanze insolute saranno restituite (Uff. IV).



14

I Sigg. Agenti provvederanno affinché sia portato a conoscenza degli assicurati di milizia territoriale ai quali non fu rilasciato alcun allegato che la copertura del rischio di guerra è concessa gratuitamente, ma a mezzo di allegato da rilasciarsi su domanda dell'interessato.

Si raccomanda che venendo loro richiesta l'estensione della garanzia del rischio di guerra al di là dei limiti di 20.000 o 10.000 lire precedentemente stabiliti, i Sigg. Agenti abbiano cura di fornire alla Direzione Generale tutti gli elementi necessari per facilitare il disbrigo delle pratiche occorrenti, come il numero, la decorrenza dell'allegato in vigore, e le più precise informazioni sulla posizione militare dell'assicurato, con la segnalazione delle eventuali modificazioni che fossero intervenute nella suddetta posizione militare dal giorno nel quale fu concessa la prima garanzia.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

G. TOCCI.

